



# COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)" E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) NELL'ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze in Municipio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<i>GABURRI Stefano</i>	SI	8	<i>TONNI Lena</i>	SI
2	<i>BACCHETTI Walter</i>	SI	9	<i>ALBERTI Diego</i>	SI
3	<i>FELTER Ivan</i>	SI	10	<i>ALIONI Stefano</i>	SI
4	<i>MORA Giuliano</i>	SI	11	<i>VASSALINI Erus</i>	SI
5	<i>TONONI Claudio</i>	SI	12	<i>EBENESTELLI Zaira</i>	SI
6	<i>ARISTO Pietro Andus</i>	SI	13	<i>FOGLIATA Iames</i>	SI
7	<i>TONNI Luca</i>	SI			

**PRESENTI: 11**

**ASSENTI: 2**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Paolo Bertazzoli** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Stefano Gaburri - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) NELL’ANNO 2012.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Illustra l’argomento il Sindaco: aliquote 0,76% e 0,4% per le abitazioni principali, detrazione come di legge: 200 euro, aumentate per ogni figlio con età inferiore a 26 anni sino al limite massimo di 400 euro;

Consigliere VASSALINI: “Il Comune che fa le gare on-line non è in grado di conoscere dal sito del ministero dell’interno che non si conoscono i valori dei trasferimenti”. Devo dare atto che non sapete gli importi dei trasferimenti;

Il Sindaco fa presente che le password di accesso al sito del ministero non davano accesso e si è dovuta ripetere la procedura che comporta alcuni giorni;

Il Segretario Generale fa presente che il bilancio è un bilancio di previsione che si sarebbe benissimo potuto approvare anche lo scorso anno ed entro il 31/12 come prevede di regola il Testo Unico degli enti locali. Le considerazioni del bilancio di “previsione” sono che le cifre contenute devono essere prudenziali e rispettare la normativa richiamata. Sia il Responsabile Finanziario sia il Revisore lo hanno visto e hanno definito con parere favorevole,

Il Consigliere VASSALINI chiede chiarimenti al revisore che risponde alle richieste. Illustra la proposta di diminuire allo 0,2 l’aliquota della prima casa che di fatto significherebbe azzerare l’imposta per la prima casa;

Si pone in votazione la proposta del Consigliere VASSALINI;

CON VOTI favorevoli n. 3 (Alioni, Vassalini, Fogliata), contrari n. 8 ed astenuti nessuno, la proposta del Consigliere VASSALINI è respinta;

Il Consigliere ARISTO fa presente che come ha fatto i conti la minoranza li ha fatti anche la maggioranza e si è deciso di effettuare una scelta ponderata;

Il Consigliere BACCHETTI dichiara la propria astensione alla votazione;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e

59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.;*

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2011, che rinvia al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2012 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, limitatamente alle fattispecie previste dal citato D.L. che ne stabilisce altresì la misura minima e massima;

RITENUTO OPPORTUNO, in sede di prima applicazione ed al fine di non inficiare i principi contabili contenuti nell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/22, adottare le aliquote base previste dal D.L. n. 201/11 senza avvalersi della facoltà di variazione;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di EURO 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di EURO 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad EURO 200,00;

EVIDENZIATO altresì che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,

l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

RICHIAMATA la bozza di regolamento comunale predisposta funzionario responsabile ed allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Alioni, Vassalini, Fogliata) ed astenuti n. 1 (Bacchetti);

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)".
3. Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale.
4. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE	0,76 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2 PER CENTO

5. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2012:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 200,00;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di EURO 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di EURO 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad EURO 200,00.
6. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato regolamento.
8. Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa dell'imposta municipale propria (IMU), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Dipartimento delle Finanze*, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
9. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente,

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Alioni, Vassalini, Fogliata) ed astenuti n. 1 (Bacchetti);

#### **DELIBERA**

1. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

= O O O =



**COMUNE DI PRESEGLIE**  
**Provincia di Brescia**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2012**

**INDICE:**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
  - Art. 2 - Presupposto impositivo.
  - Art. 3 - Soggetti passivi.
  - Art. 4 - Base imponibile.
  - Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.
  - Art. 6 - Aliquote e detrazioni.
  - Art. 7 - Quota statale.
  - Art. 8 - Abitazione principale.
  - Art. 9 - Esenzioni.
  - Art. 10 - Fabbricati inagibili o inabitabili.
  - Art. 11 - Versamento e dichiarazione.
  - Art. 12 - Importi minimi di versamento.
  - Art. 13 - Compensazione.
  - Art. 14 - Accertamenti.
  - Art. 15 - Sanzioni.
  - Art. 16 - Interessi.
  - Art. 17 - Riscossione coattiva.
  - Art. 18 - Rimborsi.
  - Art. 19 - Funzionario responsabile.
  - Art. 20 - Compensi incentivanti al personale.
  - Art. 21 - Contenzioso.
  - Art. 22 - Istituti deflativi del contenzioso.
  - Art. 23 - Entrata in vigore.
- Allegato: Valori delle aree edificabili al metro quadrato.

**Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Preseglie dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 23/2011 e al Decreto Legislativo n. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

**Art. 2 - Presupposto impositivo.**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Al fini dell'imposta di cui al comma 1:

- a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- c. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

**Art. 3 - Soggetti passivi.**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

**Art. 4 - Base imponibile.**



1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e modifiche successive.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 % ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e modifiche successive.

#### Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della delibera di cui al comma 1.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992; per tale motivo,

non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997. Il precedente periodo non si applica nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da soggetti diversi dalle singole persone fisiche

5. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, il comma 1 del presente articolo opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di legge, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

6. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall'attività agricola deriva almeno il 75 % del proprio reddito imponibile dichiarato per l'anno precedente e che alla stessa viene dedicato almeno il 51 % del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare una dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

#### **Art. 6 - Aliquote e detrazioni.**

1. Alla base imponibile di cui agli articoli 4 e 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.

2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 7 - Quota statale.**

1. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 8 del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive modificazioni.

2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

3. Le detrazioni previste dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta di cui al comma 1.

#### **Art. 8 - Abitazione principale.**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore

dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. N. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La suddetta detrazione : si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/1992, cioè alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 504/1992, cioè al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale; tali agevolazioni vengono riconosciute in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune.

5. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

#### Art. 9 - Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

**Art. 10 - Fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono quelle indicate nel regolamento edilizio comunale.

**Art. 11 - Versamento e dichiarazione.**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze o redatto dal Comune.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

**Art. 12 - Importi minimi di versamento.**

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di EURO 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, stabilito dall'articolo 25 della legge n. 289/2002.L' ufficio tuttavia provvederà a notificare i suddetti avvisi qualora sommati ad altri atti relativi all'imposta municipale propria e riferiti allo stesso contribuente, superino il suddetto importo.

**Art. 13 - Compensazione.**

1. Si applica anche all'imposta municipale propria la disciplina della compensazione ai sensi del regolamento generale sulle entrate comunali.  
2. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, almeno 30 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

**Art.14 - Accertamenti.**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

**Art. 15 - Sanzioni.**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di EURO 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da EURO 51,00 ad EURO 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### Art. 16 - Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con una maggiorazione di 0 (zero) punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

#### Art. 17 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### Art. 18 - Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### Art. 19 - Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

#### Art. 20 - Compensi incentivanti al personale.

1. Al personale addetto alla gestione dell'IMU è riconosciuto un compenso incentivante.

2. L'entità del compenso di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto e le relative modalità di devoluzione vengono stabiliti annualmente nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa.

**Art. 21 - Contenzioso.**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modificazioni.

**Art. 22 - entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

[art.59 comma 1 lettera G) D. Lgs. n. 446/1997]

**VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AL METRO QUADRATO**

ZONA B1	CLASSIFICATA NEL PRG VIGENTE	EURO/mq 47,00
ZONA B2	CLASSIFICATA NEL PRG VIGENTE	EURO/mq 57,00
ZONA C1	CLASSIFICATA NEL PRG VIGENTE	EURO/mq 39,00
ZONA D1	CLASSIFICATA NEL PRG VIGENTE	EURO/mq 50,00
ZONA D2	CLASSIFICATA NEL PRG VIGENTE	EURO/mq 41,00
ZONA D3	CLASSIFICATA NEL PRG VIGENTE	EURO/mq 39,00
ZONA T1	CLASSIFICATA NEL PRG VIGENTE	EURO/mq 45,00
ZONA T2	CLASSIFICATA NEL PRG VIGENTE	EURO/mq 12,00
ZONA ST5	CLASSIFICATA NEL PRG VIGENTE	EURO/mq 21,00

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Stefano Gaburri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paolo Bertazzoli

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 31/05/2012 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.preseglie.bs.it](http://www.comune.preseglie.bs.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paolo Bertazzoli

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

---

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paolo Bertazzoli